

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 64/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Perarolo di Cadore (BL)

Pratica n. 3277

Codice SITI NATURA 2000: IT3230080 "Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno", IT3230031 "Val Tovanello Bosconero", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dai dott.for. Alessandro Zanon e dott.agr. Gianni Serragiotto, acquisito al prot. reg. con nota n. 113282 del 23/03/2018;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza è stato redatto secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 2299/2014;

VERIFICATO che lo studio per la valutazione di incidenza e gli allegati F e G alla D.G.R. n. 2299/2014 non sono debitamente firmati da entrambi i dichiaranti;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Perarolo di Cadore;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, dell'illuminazione e della viabilità;

CONSIDERATO che non è stato trasmesso il dato nel formato vettoriale per la fase 2.1;

CONSIDERATO che sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 14, 24, 27, 28, 29, 34 delle Norme Tecniche del Piano in argomento;

CONSIDERATO che non sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono correttamente individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "B02.02 - Disboscamento", "D01.01 - Sentieri, piste ciclabili,(incluse strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)", "D01.04 - Linee ferroviarie", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro edifici", "G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative", "G02 - Strutture per lo sport e il divertimento", "H04 - Inquinamento dell'aria, inquinanti trasportati

dall'aria;"; "H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico";

CONSIDERATO che non è stato trasmesso il dato nel formato vettoriale per la fase 2.2;

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi e i dati di base con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;

CONSIDERATO che non è stato trasmesso il dato nel formato vettoriale per la fase 2.3;

TENUTO CONTO che i file vettoriali consegnati sono relativi a due articoli delle norme tecniche del piano e che questi non rappresentano negli attributi i presupposti per essere ricondotti ai file vettoriali previsti dalla D.G.R. di riferimento;

RITENUTO che prima dell'approvazione del piano siano trasmessi all'autorità regionale per la valutazione di incidenza: 1) lo studio per la valutazione di incidenza e gli allegati F e G debitamente compilati e firmati da entrambi i dichiaranti; 2) per la fase 2.1, il dato nel formato vettoriale geometricamente congruo rispetto all'entità da rappresentare e deve essere coerente con le specifiche cartografiche regionali (e una struttura dati sufficiente per la caratterizzazione di ciascun oggetto geometrico), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011"; 3) per la fase 2.2, il dato nel formato vettoriale per ciascuno dei fattori identificati dallo studio ("B02.02 - Disboscamento ", "D01.01 - Sentieri, piste ciclabili,(incluse strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)", "D01.04 - Linee ferroviarie", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese ", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali ", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro edifici", "G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative ", "G02 - Strutture per lo sport e il divertimento ", "H04 - Inquinamento dell'aria, inquinanti trasportati dall'aria;"; "H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico"); il dato dovrà essere geometricamente congruo rispetto all'entità da rappresentare ed essere coerente con le specifiche cartografiche regionali (ciascun fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante, va garantita la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, e contenere gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011"; 4) per la fase 2.3, il dato nel formato vettoriale geometricamente congruo rispetto alle aree corrispondenti ai limiti spaziali e temporali dell'analisi di ciascun fattore di perturbazione riconosciuto, coerente con le specifiche cartografiche regionali e comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili i seguenti fattori di pressione "B02.02 - Disboscamento", "D01.01 - Sentieri, piste ciclabili,(incluse strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.04 - Linee ferroviarie", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro edifici", "G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il divertimento", "H04 - Inquinamento dell'aria, inquinanti trasportati dall'aria;"; "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nei siti: IT3230031 "Val Tovanella Bosconero", IT3230080 "Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: "9410 - Foreste acidofile montane e alpine di Picea (*Vaccinio- Piceetea*)", "8210 - Pareti rocciose calcaree con

vegetazione casmofitica", "4070 - * Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", "6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", "6150 - Formazioni erbose boreo-alpine silicee", "9530 - * Pinete (sub-)mediterranee di pinineri endemici", "4060 - Lande alpine e boreali", "9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", "8120 - Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", "6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbieigrofile", "4080 - Boscaglie subartiche di *Salix spp.*", "6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", "7140 - Torbiere di transizione e instabili", "7150 - Depressioni susubstrati torbosi del *Rhynchosporion*", "6230 - Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, susubstrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", "7230 - Torbiere basse alcaline", "8110 - Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)", "6520 - Praterie montane da fieno", "3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*", "8240 - * Pavimenti calcarei", "3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*", "9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del *Cephalanthero-Fagion*", "9180 - * Foreste diversanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*", "91D0 - * Torbiere boschive", "9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", "6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli susubstrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (* stupenda fioritura di orchidee)", "6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", "7110 - * Torbiere alte attive", "7240 - * Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*", "3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", "8220 - Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica", "9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*", "91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*", "91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)", "8160 - Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna";

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.D.G.R. 4240/2008, 1125/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", "3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*", "4060 - Lande alpine e boreali", "4070 - Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", "6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", "6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", "8120 - Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", "8160 - Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna", "8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", "9130 - Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", "9150 - Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del *Cephalanthero-Fagion*", "9180 - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*", "9410 - Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", "9420 - Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", "9530 - Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici", "910E - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", "91K0 - Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)";

PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Gyps fulvus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Crex crex*, *Charadrius morinellus*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Lagopus mutus helveticus*, *Tetrao tetrix tetrix*, *Accipiter gentilis*, *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Apus melba*, *Ptyronoprogne rupestris*, *Anthus spinoletta*, *Cinclus cinclus*, *Prunella modularis*, *Turdus torquatus*, *Parus montanus*, *Parus cristatus*, *Parus ater*, *Certhia familiaris*, *Nucifraga caryocatactes*, *Pyrrhocorax graculus*, *Montifringilla nivalis*, *Loxia curvirostra*, *Ursus arctos*, *Lynx lynx*, *Bombina variegata*, *Erebia calcaria*, *Cypripedium calceolus*, *Bufo bufo*, *Rana temporaria*, *Salamandra atra*, *Triturus alpestris*, *Apodemus flavicollis*, *Capra ibex*, *Cervus elaphus*, *Clethrionomys glareolus*, *Dryomys nitedula*, *Lepus timidus*, *Martes martes*, *Mustela erminea*, *Neomys anomalus*, *Rupicapra rupicapra*, *Sorex araneus*, *Sorex minutus*, *Andromeda polifolia*, *Arenaria huteri*, *Campylium stellatum*, *Carex chordorrhiza*, *Carex diandra*, *Carex dioica*, *Carex lasiocarpa*, *Carex limosa*, *Carex pauciflora*, *Carex rostrata*, *Cystopteris sudetica*, *Doronicum austriacum*, *Drepanoclanus revolvens*, *Drosera longifolia*, *Drosera rotundifolia*, *Drosera x obovata*, *Equisetum pratense*, *Erigeron atticus*, *Eritrichium nanum*, *Fissidens adianthoides*, *Gentiana froelichii*, *Gentiana prostrata*, *Jovibarba arenaria*, *Kobresia simpliciuscula*, *Leontodon berinii*, *Lomatogonium carinthiacum*, *Menyanthes trifoliata*, *Potentilla nitida*, *Potentilla palustris*, *Primula wulfeniana*, *Prunus padus*, *Ranunculus parnassifolius*, *Rhynchospora alba*, *Salix pentandra*, *Saponaria pumila*, *Scheuchzeria palustris*, *Schoenus ferrugineus*, *Scorzonera humilis*, *Sempervivum wulfenii*, *Spiraea decumbens ssp. Tomentosa*, *Swertia perennis*, *Triglochin palustre*, *Utricularia minor*, *Vaccinium oxycoccos*, *Anguis fragilis*, *Coronella*

austriaca, Vipera berus, Zootoca vivipara, Cystopteris sudetica;

CONSIDERATO che sono presenti aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "13110 - Aree estrattive attive", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31112 - Aceri-frassineto con ostra", "31113 - Aceri-frassineto tipico", "31141 - Faggeta altimontana", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31145 - Faggeta primitiva", "31149 - Faggeta submontana tipica", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31182 - Orno-ostrieto primitivo", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "31231 - Lariceto primitivo", "31232 - Lariceto tipico", "31252 - Pineta di pino silvestre esalpica con faggio", "31253 - Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero", "31254 - Pineta di pino silvestre esalpica tipica", "31257 - Pineta di pino silvestre primitiva", "32130 - Pascoli diversi", "32211 - Arbusteto", "32231 - Mugheta macroterma", "32232 - Mugheta mesoterma", "32233 - Mugheta microterma", "33200 - Rocce nude falesie e affioramenti", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "33230 - Ghiaioni", "33300 - Area a vegetazione rada", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Cypripedium calceolus, Campanula scheuchzeri, Physoplexis comosa, Vertigo angustior, Parnassius apollo, Euphydryas aurinia, Lopinga achine, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Salamandra atra, Bombina variegata, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Vipera ammodytes, Pernis apivorus, Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Crex crex, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Dryomys nitedula, Muscardinus avellanarius, Ursus arctos,*

CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.D.G.R. 4240/2008, 1125/2008, è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "13110 - Aree estrattive attive", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente

specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.for. Alessandro Zanon e del dott.agr. Gianni Serragiotto i quali dichiarano che *"L'esame degli effetti del PAT e la valutazione delle significatività degli impatti hanno messo in evidenza che*

non si produrranno effetti significativi negativi a carico di Habitat Natura 2000. I lavori connessi non coinvolgeranno habitat prioritari né produrranno effetti negativi su specie animali e vegetali di importanza comunitaria." e che "Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "B02.02 - Disboscamento", "D01.01 - Sentieri, piste ciclabili,(incluse strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.04 - Linee ferroviarie", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.01 - Elettrodotti, linee elettriche e linee telefoniche", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro edifici", "G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il divertimento", "H04 - Inquinamento dell'aria, inquinanti trasportati dall'aria;", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Perarolo di Cadore (BL)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

prima dell'approvazione del Piano:

1. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza lo studio per la valutazione di incidenza e gli allegati F e G debitamente compilati e firmati da entrambi i dichiaranti;
2. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, per la fase 2.1, il dato nel formato vettoriale geometricamente congruo rispetto all'entità da rappresentare e deve essere coerente con le specifiche cartografiche regionali (e una struttura dati sufficiente per la caratterizzazione di ciascun oggetto geometrico), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";
3. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, per la fase 2.2, il dato nel formato vettoriale per ciascuno dei fattori identificati dallo studio ("B02.02 - Disboscamento ", "D01.01 - Sentieri, piste ciclabili,(incluse strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)", "D01.04 - Linee ferroviarie", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.01.01 - Linee elettriche e linee telefoniche sospese ", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani", "E02 - Aree industriali e commerciali ", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro edifici", "G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative ", "G02 - Strutture per lo sport e il divertimento ", "H04 - Inquinamento dell'aria, inquinanti trasportati dall'aria;", "H06.01 - Disturbo sonoro, inquinamento acustico"); il dato dovrà essere geometricamente congruo rispetto all'entità da rappresentare ed essere coerente con le specifiche cartografiche regionali (ciascun

fattore riconosciuto costituisce vettoriale a sé stante, va garantita la congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare, e contenere gli attributi di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento), comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";

4. di trasmettere all'autorità regionale per la valutazione di incidenza, per la fase 2.3, il dato nel formato vettoriale geometricamente congruo rispetto alle aree corrispondenti ai limiti spaziali e temporali dell'analisi di ciascun fattore di perturbazione riconosciuto, coerente con le specifiche cartografiche regionali e comprensivo del metadato secondo lo standard "RNDT - DM 10 novembre 2011";

in sede di attuazione del Piano:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Cypridium calceolus*, *Campanula scheuchzeri*, *Physoplexis comosa*, *Vertigo angustior*, *Parnassius apollo*, *Euphydryas aurinia*, *Lopinga achine*, *Salmo marmoratus*, *Cottus gobio*, *Salamandra atra*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Vipera ammodytes*, *Pernis apivorus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Lanius collurio*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Dryomys nitedula*, *Muscardinus avellanarius*, *Ursus arctos*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato;

e

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.D.G.R. 4240/2008, 1125/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110

- Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "13110 - Aree estrattive attive", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)." nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

dott. Corrado Soccorso
Venezia, li 28.03.2018

10100